

La presente deliberazione n. 24 del 11 FEB. 2015 è stata affissa all'Albo

dell'A.T.E.R. dal 11 FEB. 2015 al \_\_\_\_\_

Matera, \_\_\_\_\_

Il Direttore  
(Dott. Francesco D'Onofrio)

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

MATERA

L'anno duemilaquindici il giorno undici del mese di Febbraio, l'Amministratore Unico dell'Azienda, Dott. Vito Lupo, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 19 dell'1 luglio 2014, assistito dal Direttore, Dott. Francesco D'Onofrio, ha adottato la seguente:

DELIBERAZIONE N. 24/2015 DEL 11 FEB. 2015

OGGETTO: Dott. Vito Ruggieri - Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con decorrenza 01.09.2015

**Formulazione dei pareri:**

Il Direttore – Dott. Francesco D'Onofrio:  
parere di regolarità tecnica e di legittimità favorevole \_\_\_\_\_



## L'AMMINISTRATORE UNICO

**Vista** la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 4 del 16 gennaio 2015, avente ad oggetto "Disposizioni per l'attuazione dell'art. 72 del D.L. n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008, come sostituito dall'art. 1, comma 5 del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014. Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'A.T.E.R. di Matera", con la quale è stato recepito, in via generale, il criterio di cui all'art. 1, comma 5 del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, che ha sostituito l'art. 72 del D.L. n. 112/2008, dando atto che è volontà dell'Azienda di procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, con un preavviso di sei mesi, nei confronti del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, che abbia raggiunto un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011, nonché di coloro che maturino i requisiti di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012 così come previsto dall'art. 24, commi 10 e 11 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;

**Visto** il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 28 gennaio 2015, verbale n.3/2015, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Considerato** che con la citata deliberazione n. 4/2015 si demandava al sottoscritto l'adozione degli atti conseguenti, anche alla luce degli esiti della ricognizione dell'anzianità contributiva di tutto il personale, effettuata dal Direttore pro-tempore con nota prot. n. 9235 del 31 luglio 2012 ed aggiornata dal Dirigente dell'Ufficio Bilancio e Personale con nota prot. n. 16033 del 25 novembre 2014;

**Esaminati** gli atti d'Ufficio in relazione alle anzianità contributive maturate dal personale di questa Azienda;

**Tenuto conto** che il Dott. Vito Ruggieri, nato a Matera il 5.11.1951, ha maturato al 31.12.2011 un'anzianità contributiva pari ad anni 37, mesi 8 e giorni 02, come risulta dalla certificazione INPS prot. n. 0010957 del 3.7.2013, acquisita al protocollo di questa Azienda al n. 0008452 del 5.7.2013;

**Rilevato** che il sopra nominato Dott. Ruggieri aveva maturato al 31.12.2011 il diritto a pensione, raggiungendo la c.d. "quota 96" ai sensi dell'art. 1 comma 6 lettera c) della L. 243/2014, come novellato dalla L. 247/2007, e che nessun'altro dipendente dell'Azienda si trova nelle medesime condizioni;

**Rilevato**, altresì, che non vi sono dipendenti dell'Azienda soggetti al regime Fornero ed in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro;

**Visto** che l'art. 72, comma 11 del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, prevedeva, in prima applicazione, la possibilità per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 di risolvere il rapporto di lavoro con un preavviso di almeno sei mesi, nel caso di anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici;

**Esaminato** il D.L. 24.6.2014, n. 90, convertito in Legge 11.8.2014, n. 114, il quale ha previsto all'art. 1, comma 5, una ulteriore revisione dell'art. 72 del D.L. 112/2008, che testualmente si riporta: "All'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11. Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'art. 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'art. 24. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale e si applicano, non prima del

raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario. Le medesime disposizioni del presente comma si applicano altresì ai soggetti che abbiano beneficiato dell'art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.»";

**Tenuto conto** che l'INPS con messaggio n. 8381 del 15.5.2012, coerentemente con la Circolare della Funzione Pubblica n. 2 del 08.03.2012, chiariva che "... Il presupposto per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 72, comma 11, del decreto legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, nei confronti di coloro i quali hanno maturato i requisiti per il pensionamento a qualsiasi titolo entro il 2011, rimane fissato al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva. Con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 2012, la risoluzione unilaterale in oggetto dovrà tenere conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento così come disciplinata dall'art. 24 della legge n. 214/2011, in particolare dei requisiti contributivi previsti, per l'anno considerato, per la pensione anticipata...";

**Considerato** che il Dipartimento della Funzione Pubblica con nota DFP 0006295 P-4. 17.1.7.5 del 31/01/2014 ha chiarito che i dipendenti che hanno conseguito un qualunque diritto a pensione entro il 31.12.2011 sono *obbligatoriamente* soggetti al regime dei requisiti pre-Fornero, senza nessuna possibilità di esercitare una opzione per il nuovo regime, e che per i medesimi vi è l'*obbligo* di collocarli a riposo al compimento dei 65 anni di età;

**Tenuto conto** quindi che il Dott. Vito Ruggieri al 31.08.2015 avrà maturato un'anzianità contributiva pari a 41 anni, 4 mesi e giorni 02, e che per il medesimo non vi è alcuna possibilità di esercitare l'opzione al nuovo regime;

**Ritenuto** tuttavia che tale circostanza non possa elidere la *facoltà* dell'Azienda di adottare la risoluzione unilaterale ed anticipata del rapporto di lavoro con il suddetto Dirigente, il quale ha maturato il diritto a pensione già prima del 31.12.2011 e che per effetto del collocamento a riposo non subirebbe alcuna riduzione percentuale del trattamento pensionistico;

**Considerato** che tra le finalità prioritarie dell'Azienda vi è quella di ridurre il rapporto tra spese di personale e spese correnti, anche attraverso una rideterminazione della dotazione organica teorica e di fatto, in armonia con gli indirizzi legislativi nazionali e regionali in materia di *spending review*;

**Visto** il parere favorevole di regolarità tecnica e di legittimità del Direttore;

### DELIBERA

- 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di collocare a riposo il Dirigente Dott. Vito Ruggieri, nato a Matera il 5.11.1951, con decorrenza 01.09.2015;
- 3) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Dott. Vito Ruggieri, al fine del rispetto dei termini di preavviso;
- 4) Di demandare agli uffici gli adempimenti conseguenti.

IL DIRETTORE  
(Dott. Francesco D'Onofrio)

L'AMMINISTRATORE UNICO  
(Dott. Vito Lupo)